

quei modi, che riconosceranno per equità, e per giustizia convenirsi, restando intanto fermo quanto era convenuto anche nei passati Partiti, che li Contrabbandieri, ed altri che verranno ritrovati in contraffazione saranno irremissibilmente castigati in conformità delle Leggi, nè sarà loro fatta grazia, dono, o remissione alcuna dalla Regia Provincial Intendenza di Finanza, a cui saranno soggetti li Contrabandi medesimi, dovendo in tutti quei casi, nei quali non fosse stato diversamente da esse Leggi disposto, essere applicata la metà delle Condanne, e Pene pecuniarie, che saranno levate, al Partitante in compenso delle spese, alle quali ordinariamente soccombe per custodire il Partito da' Contrabandi. E quanto alla roba presa in contraffazione sarà subito consegnata al Partito, e spedita come Contrabbando a senso delle Leggi suddette, e dall'importar del valore di esso Contrabbando, detratto il Dazio, e le spese, sarà il rimanente da essa Regia Intendenza disposto a metodo delle leggi medesime. Si prescrive inoltre, che in tutti li casi di fermi di Contrabandi, e Retenzione di Contrabbandieri, non saranno nè quelli restituiti, nè questi posti in libertà senza preventiva formazione di Processo, e Rimozione con volontario costume del Partitante.

Pieno effetto poi riportar dovranno per det-